

CIRCOLARE INFORMATIVA

Rimini li 25/03/2011

RISCHIO CANCEROGENO PER ESPOSIZIONE AL BENZENE

In seguito a sempre più frequenti sopralluoghi da parte di ispettori dell'unità sanitaria locale, vi vogliamo ricordare le procedure da adottare per la gestione <u>del rischio cancerogeno</u> riconducibile all'esposizione al benzene.

- 1) È obbligo del datore di lavoro di attività che potrebbero esporre il lavoratore a benzene, effettuare la valutazione del rischio cancerogeno comprensiva di misura del livello di esposizione. Tale valutazione è da ripetere almeno ogni 3 anni, a meno che non sussistano variazioni significative nell'attività.
- 2) Il datore di lavoro deve munirsi di registro degli esposti al rischio cancerogeno ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- 3) All'interno del registro devono essere indicati i lavoratori esposti (prevalentemente gli addetti agli erogatori) ed il livello di esposizione misurato attraverso la valutazione dei rischi
- 4) Copie del registro degli esposti, firmate dal Medico Competente, devono essere inviate in busta chiusa con dicitura "Registro Esposti Agenti Cancerogeni" all'IspesI ed all'organo di viailanza competente per territorio (*).
- 5) Comunicare all'IspesI ed all'organo di vigilanza competente per territorio (*) almeno ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.
- 6) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, deve essere inviato all'IspesI ed all'organo di vigilanza competente per territorio (*), la copia del registro e la cartella sanitaria del lavoratore (la cartella sanitaria, per intenderci quella con scritto "NON APRIRE", deve essere ottenuta attraverso il Medico Competente).
- 7) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, una copia della cartella sanitaria ed una copia del registro degli esposti, devono essere consegnate al lavoratore, mentre una copia della cartella sanitaria deve essere mantenuta in ditta per 10 anni.
- 8) In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie all'ISPESL (*).
- 9) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL (*) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso

Le procedure appena esposte, se non attuate o se attuate in parte, possono comportare sia sanzioni amministrative (da € 400 a € 6400) che penali, pertanto vi consigliamo di verificare al più presto la vostra situazione.

Vi ricordiamo infine l'obbligo delle visite mediche preventive, periodiche e, per i lavoratori esposti al benzene, delle visite mediche di cessazione: tale obbligo è sanzionabile sia amministrativamente (sanzione minima € 1600) che penalmente.

La Confcommercio resta a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e le spiegazioni del caso e quando necessario per mettervi nelle condizioni di assolvere in modo adeguato a qualsiasi adempimento in tema di SICUREZZA E SALUTE sui luoghi di lavoro a condizioni vantaggiose attraverso i tecnici della società di consulenza SELF s.n.c. che potete contattare al 0541410438.

(*) Gli indirizzi per le spedizioni e le richieste sono:

- ISPESL Dipartimento Medicina del Lavoro, Via Fontana Candida, 1 Monte Porzio Catone 00040 Roma.
- Dipartimento di Sanità Pubblica Area Dipartimentale Tutela della Salute in Ambiente di Lavoro e Sicurezza Via Coriano, 38
- 47900 Rimini